PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

# Art. 1

## Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile. Fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, cosi' come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applica il comma 4 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la nomina, l'immissione in ruolo e il corso di formazione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alla copertura dei posti disponibili a norma dei commi 1 e 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita', che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purche' abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e puo' essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione. Se l'assunzione di personale a norma dei commi 3 e 4 non e' sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede mediante corrispondente reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; in deroga a tale decreto legislativo, e fino al 31 dicembre 1997, e' fissata in tre mesi la durata del corso alla fine del secondo anno di servizio. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, puo' disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si

svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione. Le facolta' riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Versione in vigore dal 6 luglio 1995, non più in vigore dal 4 settembre 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria |
| Estremi | Decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-1995/art-1-interventi-concernenti-il-corpo-di-polizia-penitenziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it